



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2837/2024

tra

DIEGO OLDUINI

RICORRENTE

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONVENUTO

Oggi **8 aprile 2025**, alle ore **10.30**, innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

per DIEGO OLDUINI l'avv. FERRARA RAFFAELE oggi sostituito dall'avv. SUSANNA CARINCI

Nonché per INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE l'avv. LEZZI ROBERTA.

Il giudice invita le parti alla discussione.

Parti ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e da note, sottolineando che la funzione del Fondo è quella di sopperire alle difficoltà del lavoratore nel recupero del TFR, e che il ricorrente si è adoperato in maniera diligente.

Parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione, e insiste nelle eccezioni ivi dedotte.

Le parti discutono oralmente la causa

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti.

dott. Chiara Zompi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2837/2024** promossa da:

DIEGO OLDUINI (C.F. LDNDGI81T13F839N), con il patrocinio dell'avv. FERRARA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FERRARA RAFFAELE

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA,

RESISTENTE

Avente ad oggetto: Altre ipotesi

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni che precede.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 3.7.2024, OLDUINI DIEGO conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS esponendo:

- di aver lavorato alle dipendenze della società ITRA S.n.c. di Francesco Anastasio & C, dal 17.11.2005 al 23.03.2010, e di essere rimasto creditore, alla fine del rapporto, delle spettanze lavorative, tra cui il TFR;
- che con sentenza n. 18010 del 17.10.2013 il Tribunale di Napoli -Sezione Lavoro aveva condannato la ITRA S.n.c. di Francesco Anastasio & C. al pagamento in favore di esso ricorrente della complessiva somma di €.16.021,29 di cui €. 5.802,05 a titolo di T.F.R., oltre interessi e svalutazione come per legge;
- che la società da ITRA s.n.c. di Francesco Anastasio & C. aveva cambiato denominazione in ITRA s.n.c. di Silvestro Rachele & C. e in data 15.05.2014 era stata cancellata dal Registro delle Imprese;

- che, dopo aver notificato precetto di pagamento ed aver espletato la procedura esecutiva, risultata negativa, nei confronti di detta società, esso ricorrente aveva presentato, in data 9.1.2017, domanda di pagamento del TFR maturato al fondo di Garanzia dell'Inps che però aveva richiesto verbali di pignoramenti negativi presso la residenza dei soci illimitatamente responsabili;
- che, poichè esso ricorrente non era più in possesso dell'originale della sentenza costituente il titolo esecutivo (perché inviato all'INPS di San Giorgio di Piano), si era recato successivamente per ben due volte presso lo sportello INPS (prima di San Giorgio di Piano e poi di Bologna), per ottenere la restituzione del titolo, senza esito, vedendosi infine costretto a richiedere formalmente, in data 17.02.2021, la restituzione del titolo esecutivo originale per poter iniziare la procedura esecutiva nei confronti dei soci e dimostrarne l'eventuale insolvenza, in modo da poter inviare la documentazione richiesta dall'Ente e/o ripresentare nuova domanda con tutta la documentazione necessaria;
- che in data 17.03.2022 veniva nuovamente notificato precetto di pagamento per la somma complessiva di €. 18.821,62, e lo stesso rimaneva insoluto;
- che esso ricorrente aveva quindi proceduto, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Napoli Nord, a pignoramento mobiliare, che risultava totalmente negativo sia presso la sede della società che presso la residenza del socio Silvestro Rachele;
- che non era stato possibile procedere coattivamente presso la residenza dell'altro socio, sig. Olivieri Giovan Battista, in quanto lo stesso risultava deceduto in data 04.02.2022;
- che la ITRA S.n.c. di Silvestro Rachele & C. non risultava intestataria di beni immobili, inoltre, come da visura camera di commercio allegata, era stata cancellata dal registro delle imprese;
- che esso il ricorrente, così completata la procedura richiesta dall'INPS stesso, aveva provveduto a richiedere nuovamente, in data 31.10.2022, all'I.N.P.S. competente per territorio la corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR in modalità online allegando la sentenza, il precetto di pagamento, i verbali di pignoramento negativo, la visura della conservatoria, il modello SR 53;
- che l'INPS tuttavia, in data 21.02.2023, aveva comunicato che la domanda non era stata accolta perché *“la domanda risulta già pervenuta in data 09.01.2017 con conseguente decorrenza del termine di cui all'art. 47 co 3 DPR 639/1970. Non risulta esperita l'esecuzione forzata nei confronti degli eredi del socio deceduto”*.

Dato atto di aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo, il ricorrente concludeva quindi chiedendo la condanna dell'ente convenuto al pagamento in suo favore, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 297/1982, del TFR pari alla somma lorda di euro 5.802,05 oltre rivalutazione monetaria e interessi; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa

Si costituiva in giudizio l'Inps, contestando la fondatezza del ricorso.

Eccepiva che, successivamente alla richiesta di integrazione documentale che esso Ente previdenziale aveva avanzato in data 19-6-2017, il ricorrente non aveva dato alcun seguito alle richieste di documenti indispensabili per provare l'accertamento del credito nelle modalità richieste dalla disciplina del Fondo di Garanzia, cosicché la sua domanda era stata respinta il 28/11/2017; il provvedimento di reiezione del 28-11-2017 era stato regolarmente notificato al sig. OLDUINI in data 2-12-2017 e avverso tale provvedimento di diniego non risultavano presentati ricorsi

amministrativi e/o giudiziali, con conseguente decorrenza del termine di decadenza (di un anno e 300 giorni dalla domanda di prestazione), che era abbondantemente decorso.

Premesso poi che la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non faceva venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, eccepiva che, in ogni caso, anche dalla data di notifica del provvedimento di rigetto della seconda domanda era decorso il termine di decadenza annuale, prima della proposizione del presente ricorso.

Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree, spese rifuse.

All'esito di breve trattazione, la causa veniva posta in decisione e, all'udienza del 8.4.2025, veniva decisa con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c..

Deve, in via preliminare, essere esaminata la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 sollevata dall'I.n.p.s..

Sul punto si osserva che è pacifico e documentato che la prima domanda volta ad ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia è stata presentata in data 9.1.2017 e che alla stessa è seguita, in data 19.6.2017 (doc. 4 ric.), richiesta di integrazione documentale da parte dell'ente previdenziale, del seguente tenore letterale:

“le comunico che l'istruttoria della Sua domanda presentata in data 9/01/2017 ha evidenziato la necessità di acquisire la documentazione sotto indicata, che vorrà trasmettere allo scrivente ufficio entro 60 gg. dal ricevimento della presente.

La informo che, trascorso tale termine, la domanda sarà definita sulla base della documentazione agli atti. (...)

Documenti da inoltrare unitamente alla presente lettera:

copia del verbale di pignoramento mobiliare negativo o due mancati accessi presso residenza dei soci illimitatamente responsabili, Silvestro Rachele ed Olivieri Giovan Battista. Vedasi Circolare 74/2008 punto 3.1.2 e messaggio Inps n. 2084 del 11/5/2016”.

Risulta poi *per tabulas* (doc. 2 Inps) che, non avendo Olduini Diego dato alcun riscontro alla richiesta di integrazioni documentali sopra riportata, con provvedimento del 28.11.2017, notificato in data 2-12-2017 (doc. 2bis res.), l'INPS ha proceduto al rigetto della domanda con la motivazione *“perché non è stata presentata la documentazione richiesta in data 19.6.2017”.*

Avverso tale provvedimento di diniego non è stato proposto ricorso amministrativo.

Tanto premesso in fatto si osserva, in diritto, che l'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 contempla un termine annuale di decadenza per proporre azione giudiziaria a fronte di procedimenti volti al conseguimento delle prestazioni del Fondo di Garanzia ex art. 2 l. n. 297/1982 o ex art. 2 d.lgs. n. 80 del 1992 stabilendo che *'Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile “ e che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.”*

I termini di cui si discute iniziano a decorrere: A) nell'ipotesi in cui l'interessato ha proposto tempestivamente ricorso amministrativo, dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa tempestivamente dai competenti organi dell'Istituto; b) in mancanza di tale decisione, dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta; c) qualora infine non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decadenziale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda, di cui 120 per il formarsi del silenzio - rigetto di cui all'art. 7 legge n. 533/73, 90 giorni previsti dall'art. 46 legge n. 88/89 per la presentazione del ricorso amministrativo, e 90 giorni prescritti dalla stessa norma per la decisione dello stesso).

Con la sentenza n. 15969 del 2017, la Suprema Corte ha anche evidenziato che tale ultimo termine, di 300 giorni, si pone come alternativo rispetto a quello, più breve, entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo sottolineando che, una volta decorso il termine di 300 giorni dall'istanza, un provvedimento tardivamente adottato o un ricorso tardivamente promosso non avrebbero l'effetto di dilatare il termine per la proposizione dell'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970 (cfr. sent. cit. *'...Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo; mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo'*). Nel caso esaminato dalla Suprema Corte è stata in effetti cassata una decisione che aveva affermato *'...la decorrenza del termine dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo tardivamente adottato'*.

Il ricorso in giudizio è stato depositato allorché il termine annuale di cui all'art. 47 cit., computato a decorrere dalla scadenza del termine di trecento giorni dalla domanda amministrativa, risultava già ampiamente decorso.

Né vale a rimettere in termini il ricorrente la seconda domanda amministrativa, proposta in data 31.10.2022, in quanto volta al conseguimento esattamente della medesima prestazione negata in relazione alla prima istanza, ed in considerazione della decadenza verificatasi con riferimento ad essa.

Ed infatti, è stato chiarito che *“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza*

sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici; il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti." (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 26/8/2020, n. 17792); in senso conforme, Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 23/08/2018, n. 21039: *"In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata."*

Solo per ragioni di completezza si osserva quindi che anche la seconda domanda è infondata, in quanto è pacifico che non è stato effettuato alcun tentativo di esecuzione forzata nei confronti degli eredi di uno dei due soci illimitatamente responsabili, Oliviero Giovan Battista, deceduto nelle more.

Ed invero, costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità che, a mente del combinato disposto della L. n. 297 del 1982, art. 2 e art. 2740 c.c., nel caso di insolvenza del datore di lavoro rappresentato da una società non assoggettabile a procedura fallimentare, e con soci solidalmente e illimitatamente responsabili, incombe, sul lavoratore, nel rispetto delle cautele di ordinaria diligenza desumibili dal citato art. 2, comma 5, esperire, al fine di accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia, le necessarie procedure esecutive nei confronti di tutti i coobbligati solidali ed illimitatamente responsabili (Cass. n. 17643/2020 e numerose successive conformi).

È stato altresì chiarito (Cass. civile sez. lav., 18/02/2025, n.4262) che, in caso di decesso di un socio, come nella vicenda all'esame, in caso di rinuncia dei chiamati all'eredità, il lavoratore avrebbe potuto accedere alla tutela del fondo solo qualora si fosse munito di titolo esecutivo e fosse stata aperta la procedura di liquidazione prevista dall'art. 499 cod. civ. (liquidazione concorsuale) e se, al termine della liquidazione stessa, il credito del lavoratore fosse rimasto in tutto o in parte insoddisfatto per incapienza dei beni ereditari.

La diligenza nell'azione esecutiva prescritta dal legislatore impone, pertanto, l'acquisizione del titolo non solo nei confronti del socio amministratore ma nei confronti di tutti i soci della società di persone e, in caso di decesso del socio, la dimostrazione dell'attivazione della procedura di liquidazione concorsuale (art. 499 cod. civ.).

Nel caso di specie, non solo il lavoratore non ha attivato la procedura di liquidazione concorsuale, ma non ha neppure effettuato le doverose ricerche dei chiamati all'eredità del socio deceduto, né è dato sapere se gli stessi abbiano accettato o meno l'eredità, della cui consistenza nulla si conosce, di tal che non c'è motivo di supporre che i beni ereditari siano incipienti rispetto al credito vantato dall'Olduni a titolo di TFR.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite vengono compensate in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,
respinge il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Bologna il 08/04/2025

Il Giudice
Chiara Zompì